



ARCHIVIO DEGLI ORGANISMI PUBBLICI NEI QUALI È PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE

ATTO DI INDIRIZZO DEL 16 SETTEMBRE 2026

(articolo 16, comma 2, lett. f. Legge 30 dicembre 1986, n. 936;
articolo 33, Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle
procedure del CNEL)



COMMISSIONE DELL'INFORMAZIONE

ARCHIVIO DEGLI ORGANISMI PUBBLICI NEI QUALI È PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE

* * * * *

ATTO DI INDIRIZZO DEL 16 SETTEMBRE 2026

Articolo 16, comma 2, lett. f), legge 30 dicembre 1986, n. 936 e articolo 33 regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

(1) Fondamento e finalità

L'articolo 16, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 attribuisce espressamente alla **Commissione dell'informazione** il compito di **procedere alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive**.

La disposizione prevede la trasmissione al CNEL, da parte delle organizzazioni interessate, dell'elenco dei propri rappresentanti e la pubblicazione annuale dell'elenco degli organismi e dei relativi nominativi. Il regolamento degli organi, della organizzazione e delle procedure del CNEL definisce le modalità attuative di tale attribuzione **assegnando al CNEL un potere di iniziativa nella raccolta dei dati** in caso di assenza di collaborazione da parte delle categorie produttive.

Lo sforzo di attivazione dell'Archivio, indicato **tra gli obiettivi programmatici della XI consiliatura**, dà pertanto attuazione a una specifica attribuzione legislativa della Commissione, finora rimasta sostanzialmente inattuata.

La finalità non è la mera raccolta delle nomine, ma **la costruzione di una base informativa pubblica capace di assicurare conoscibilità, trasparenza e tracciabilità della rappresentanza delle categorie produttive negli organismi pubblici**, consentendo altresì di ricostruire dove e attraverso quali istituti l'ordinamento riconosca alle forze economiche e sociali una funzione di partecipazione alla amministrazione e alle politiche pubbliche.

(2) Perimetro e criteri di classificazione

L'unità di osservazione per la costituzione e implementazione dell'Archivio è **l'organismo o l'organo pubblico nel quale una disposizione legislativa preveda la rappresentanza delle categorie produttive**, e non necessariamente l'ente o l'amministrazione presso cui esso opera.

In prima applicazione saranno pertanto **inclusi gli organismi nazionali e territoriali per i quali sia individuabile una espressa base normativa della rappresentanza**.

Restano esclusi gli organismi nei quali la presenza delle parti sociali sia meramente occasionale, consultiva o derivante esclusivamente da prassi, nonché gli organismi di natura esclusivamente privata.

Le fattispecie di **incerta qualificazione** saranno sottoposte alla Commissione.

L'Archivio sarà organizzato privilegiando **una classificazione per funzione dell'organismo** (previdenza e protezione sociale, mercato del lavoro e relazioni industriali, salute e sicurezza, formazione, politiche economiche e produttive, regolazione dei mercati, sviluppo territoriale e ulteriori funzioni di partecipazione economico-sociale) alla quale saranno associati ulteriori criteri di interrogazione relativi all'**ambito territoriale**, alla **tipologia dell'organismo**, alla **categoria rappresentata** e alla **organizzazione designante**.

(3) Raccolta e verifica dei dati

Per ciascun organismo saranno rilevati almeno:

- organismo e amministrazione di riferimento;
- funzione;

- ambito territoriale;
- fonte normativa;
- categoria rappresentata;
- organizzazione designante;
- nominativo del rappresentante;
- atto e data di nomina;
- eventuale scadenza;
- fonte di verifica del dato.

L'acquisizione avverrà attraverso **due canali complementari**: le organizzazioni interessate, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 16, e le amministrazioni e gli organismi pubblici competenti, anche mediante acquisizione diretta delle informazioni risultanti da atti e fonti ufficiali già pubblicamente disponibili.

I due canali saranno utilizzati **congiuntamente** per assicurare completezza, attendibilità e aggiornamento dell'Archivio.

(4) Attuazione progressiva e tempistiche

La formazione dell'Archivio procederà per fasi, anche in funzione delle risorse dedicate da parte degli uffici del CNEL previo confronto costante con il Segretariato Generale che assume il ruolo di coordinamento e propulsivo nella costituzione dell'archivio, senza subordinare la sua attivazione al completamento dell'intero censimento.

Prima fase: organismi nazionali e sistemi già ricostruibili anche nelle loro articolazioni territoriali, con priorità a INPS, INAIL, INL e sistema camerale.

Seconda fase: progressiva estensione agli organismi regionali, provinciali e locali. Entro la fine del 2026, previo passaggio in Assemblea, si procederà alla attivazione e messa in operatività dell'Archivio con quanto nel frattempo raccolto.

(5) Determinazioni della Commissione

La Commissione dell'informazione determina:

- di approvare l'atto di indirizzo contenente i criteri generali sopra indicati di perimetrazione, classificazione, raccolta, verifica e aggiornamento dei dati;
- di dare mandato al Segretariato Generale e agli uffici di procedere alla formazione e al successivo periodico aggiornamento ~~operativa~~ dell'Archivio di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della legge n. 936/1986, acquisendo le informazioni dalle organizzazioni interessate, dalle amministrazioni e dagli organismi competenti e utilizzando le fonti ufficiali disponibili.

Ai sensi dell'articolo 33 del *Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro* i dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL e memorizzati su supporto informatico. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

Le questioni interpretative relative alla inclusione o esclusione di fattispecie dubbie saranno sottoposte alla Commissione per le relative determinazioni.

L'attivazione e l'aggiornamento dell'Archivio possono così procedere a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di successivi interventi normativi volti a rendere più tempestiva e sistematica la comunicazione al CNEL delle nomine e delle relative variazioni. Si ricorda, al riguardo, che l'Assemblea del 25 settembre 2025 ha già approvato, su impulso della Commissione dell'informazione, un apposito disegno di legge recante *“Previsioni in materia di formazione e aggiornamento dell'«Archivio delle nomine» di cui all'articolo 16, comma 2, lett. f), della legge 30 dicembre 1986, n. 936”*.